



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE DI STAFF

N. 638 DEL 23/10/2024

OGGETTO: Realizzazione di un impianto di ciclocross nel territorio di Santena. Approvazione dell'avviso pubblico, riservato alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione e la gestione.

Dirigente dell'Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 30.11.2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 15.12.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2024;

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

PREMESSO CHE:

- a. il Comune di Santena è proprietario dei terreni individuati al Catasto dei Terreni del Comune di Santena fg. 10, particelle 22, 797 e 1107, situati tra le vie Brignole e San Salvà, nei pressi del Palazzetto dello Sport “*PalaSER*”;
- b. in data 02/01/2024, prot. 89/2024, il Comune ha ricevuto, da parte di un’associazione santenese, una proposta progettuale per la realizzazione di un impianto, da destinarsi alla pratica del ciclismo fuoristrada;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 111 in data 10/10/2024 avente a oggetto: “*Avvio del procedimento per l’individuazione di operatori economici interessati alla realizzazione di un impianto di ciclocross nel territorio di Santena*”;

RILEVATO CHE l’art. 13 del D.lgs. 36/2023 esclude l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ai c.d. “*contratti attivi*”, ossia quei contratti che “*non producono spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione*” (art. 1, allegato I.1 del Codice, rubricato “*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*”), come nel caso di messa a disposizione (concessione) di immobili di proprietà comunale a fronte di un pagamento di un canone concessorio;

CONSIDERATO:

- a. che il diritto comunitario (artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE c.d. “*Direttiva Bolkenstein*”) e la normativa italiana (D.lgs. 59/2010 “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE*”, art. 97 Costituzione, art. 12 Legge 241/1990, art. 3 R.D. 2440/1923), pongono, in capo alla Pubblica Amministrazione, l’obbligo di improntare l’azione amministrativa al rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libertà di prestazione dei servizi, di imparzialità, di buon andamento e della regola dell’evidenza pubblica;
- b. che, nel caso di specie, i principi succitati, debbono trovare piena applicazione poiché lo sfruttamento del bene che viene in oggetto rappresentato, va considerato per sua natura “*risorsa scarsa*”, trattandosi di un’area verde collocata in un punto di elevata aggregazione della cittadinanza, con caratteristiche pressoché uniche all’interno del territorio comunale,



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

sì che il suo sfruttamento (e la sua gestione) non è fine a se stessa, ma alla generazione di un profitto da parte del soggetto concessionario;

- c. pertanto, che una procedura di evidenza pubblica, secondo le previsioni dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, quale quella della pubblicazione di un avviso pubblico di interesse, vista la scarsità del bene, sia funzionale e necessaria al rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità e di libertà di prestazione dei servizi fra gli operatori economici tutti parimenti interessati a trarre profitto dall'esercizio di questa determinata attività di Impresa (sul punto Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/09/2023, n. 8311);

RICHIAMATO, pertanto, l'art. 50, comma 2, del D.lgs. 36/2023 “*Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1*” e l'art. 2, comma 2, dell'allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici “*La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni*”;

VISTO il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 avente a oggetto: “*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*” e, in particolare:

- a. l'art. 2, comma 1, lett. a) che definisce le: “*associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*”;
- b. l'art. 7, lett. f) che stabilisce che l'atto costitutivo delle ASD e delle SSD debba necessariamente prevedere “*l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari*”;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, riservato alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, cos' come definite dal D. Lgs. 36/2021, volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla realizzazione e alla gestione di un impianto di *ciclocross* sul terreno di proprietà del comune di Santena;

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI APPROVARE** l'avviso pubblico allegato, unitamente al modello di manifestazione di interesse, volto all'acquisizione di manifestazioni di interesse volto alla realizzazione e alla gestione di un impianto di *ciclocross* sui terreni di proprietà comunale individuati al Catasto dei Terreni del Comune di Santena fg. 10, particelle 22, 797 e 1107, situati tra le vie Brignole e San Salvà, nei pressi del Palazzetto dello Sport "*PalaSER*".
- 3. DI STABILIRE** che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo dell'Ente – santena@cert.comune.santena.to.it – entro le ore 12:00 del 26/11/2024, utilizzando l'apposito modello, pena l'irricevibilità.
- 4. DI DARE ATTO CHE**, in caso di pluralità di manifestazioni di interesse, previa ulteriore adozione di provvedimenti amministrativi con il quale si stabiliranno i criteri di aggiudicazione e le condizioni di concessione, si procederà all'indizione di una procedura negoziata, rivolta ai soli operatori che abbiano presentato interesse, per addivenire all'individuazione del concessionario.
- 5. DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del presente procedimento è individuato nello scrivente dirigente del settore di Staff, avv. Guglielmo Lo Presti.
- 6. DI ATTESTARE**, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

7. **DI DARE ATTO CHE** avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.